

# **STATUTO**

della

**ASSOCIAZIONE  
INDUSTRIE TICINESI**

**2022**



# **ASSOCIAZIONE INDUSTRIE TICINESI AITI**

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

#### **Art. 1**

L'Associazione Industrie Ticinesi AITI - in seguito denominata solo AITI - è un'associazione indipendente senza fini di lucro, costituita a tempo indeterminato e con sede a Lugano, negli uffici di sua proprietà in Corso Elvezia 16, costituita ai sensi di questo statuto e agli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

#### **Art. 2**

L'AITI ha lo scopo di tutelare globalmente gli interessi del settore industriale ticinese e della Svizzera italiana in generale nell'ambito del sistema di libera economia di mercato vigente nel nostro Stato di diritto e opera al fine di favorire il progresso dell'industria.

L'AITI si propone di perseguire i seguenti fini:

- a) promuovere l'organizzazione, la collaborazione tra le aziende associate, la tutela dell'industria curando i rispettivi interessi settoriali nell'ambito economico, politico, sociale e culturale
- b) essere interlocutrice delle Autorità politiche cantonali e federali per quanto attiene la materia economica e sociale, partecipando a procedure di consultazione, designando i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, commissioni, gruppi di lavoro e in qualsiasi altra forma di rappresentanza nei quali sia richiesta o consentita la sua presenza
- c) aderire, ove lo ritenga utile o necessario, ad altre organizzazioni economiche quali, ad esempio, le associazioni centrali svizzere

- d) favorire i rapporti con gli altri enti ed associazioni che operano a vantaggio dell'economia cantonale e mantenere contatti con analoghe organizzazioni attive fuori Ticino
- e) provvedere, con la collaborazione degli associati, al rilevamento e all'accertamento dei dati riguardanti materie di comune interesse e per cui si ravvisi, da parte degli organi dell'associazione, l'opportunità di scambio di informazioni
- f) organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, sociali o di interesse generale
- g) fornire alle aziende interessate e ai suoi collaboratori le indispensabili informazioni per facilitare l'applicazione delle disposizioni legali vigenti e di quelle nuove
- h) fornire consigli e assistenza agli associati su questioni di carattere economico, giuridico, sociale e commerciale
- i) promuovere la ricerca e l'innovazione, prestando attenzione allo sviluppo sostenibile
- j) partecipare attivamente a gruppi di lavoro e di studio nel campo professionale, mediante la collaborazione con aziende, associazioni di categoria al fine di promuovere la formazione e il perfezionamento professionale
- k) partecipare alle campagne informative in occasione di votazioni federali e cantonali che interessano gli aspetti di natura economica e industriale
- l) favorire e promuovere, in armonia con la struttura sociale cantonale e federale, iniziative dirette alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori e delle aziende, anche partecipando a quelle assunte da altri enti e organizzazioni
- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea degli associati e compiere infine tutti quegli atti, o svolgere quelle attività, che appaiono rispondenti al raggiungimento degli scopi sociali di tutela dell'interesse imprenditoriale nell'industria.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 3**

L'AITI si compone di aziende e associazioni a carattere industriale, di qualsiasi ramo, operanti nel Cantone Ticino e nel Grigioni italiano. Possono aderire all'Associazione anche aziende di servizi e di consulenza e associazioni orientate prevalentemente all'industria, che operano allo stesso modo nel cantone Ticino e nel Grigioni italiano, che sono costituite in forma societaria e che hanno un'adeguata struttura organizzativa.

Aziende e associazioni adottano comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, conformi alle regole di mercato e della concorrenza e al Codice etico dell'Associazione e ai valori associativi.

I soci dell'Associazione si distinguono in attivi, affiliati e associazioni.

I soci attivi sono le imprese a carattere industriale. Essi dispongono del diritto di voto e di eleggibilità nei gremi associativi.

I soci affiliati sono le aziende di servizi e di consulenza che hanno carattere di complementarietà con le imprese a carattere industriale. Essi sono senza diritto di voto e di eleggibilità nei gremi associativi.

Le associazioni non hanno diritto di voto e di eleggibilità nell'Associazione.

I soci attivi, i soci affiliati e le associazioni partecipano all'attività associativa; usufruiscono delle prestazioni istituzionali, ricevono informazioni, assistenza e consulenza e si avvalgono di tutte le prestazioni di rappresentanza diretta e indiretta e di servizio derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

## **AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI**

### **Art. 4**

L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal Comitato su richiesta scritta dell'interessato.

Le associazioni sono tenute ad allegare una copia del loro statuto.

Il Comitato adotta le sue decisioni a propria discrezione valutando in particolare l'importanza e la reputazione del richiedente.

Una domanda d'ammissione può essere respinta senza indicarne i motivi.

### **Art. 5**

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, mediante lettera raccomandata o per email alla Direzione dell'AITI per la fine di un anno civile, col preavviso di 6 mesi.

### **Art. 6**

L'esclusione di un associato può essere decretata dal Comitato e notificata per iscritto al socio per:

- gravi motivi
- condotta contraria agli scopi e al codice etico dell'AITI
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

Contro questa decisione è data la facoltà di appello, entro un mese, all'Assemblea generale.

### **Art. 7**

La qualità di socio si estingue automaticamente in caso di liquidazione e fallimento.

## **Art. 8**

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto con effetto alla data del completamento del termine di preavviso in caso di dimissione e con effetto immediato alla data di notifica dell'esclusione.

Resta fermo l'obbligo del socio di versare all'AITI integralmente i contributi associativi arretrati e in corso fino all'effettiva uscita.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 9**

Gli organi dell'AITI sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Presidente
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Comitato
- e) la Direzione
- f) l'Ufficio di revisione

### **L'Assemblea generale**

### **Art. 10**

L'Assemblea generale è composta dai delegati designati da ogni singolo associato.

Ogni associato può farsi rappresentare da un solo delegato.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Un associato/delegato può farsi rappresentare solo da un altro membro dell'Assemblea, tramite procura scritta.

Un associato/delegato può rappresentare al massimo un altro membro.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica il quale ne dirige i lavori.

## **Art. 11**

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) nomina i membri del Comitato
- b) nomina il Presidente su proposta del Comitato
- c) nomina l'Ufficio di revisione
- d) approva il bilancio annuale dell'associazione corredato dal rapporto dell'Ufficio di revisione, dandone scarico agli organi sociali
- e) approva i cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali, su proposta del Comitato
- f) delibera sugli oggetti che vengono sottoposti al suo esame dal Comitato
- g) delibera, nei casi previsti, l'esclusione di associati
- h) decide sulle modifiche dello statuto
- i) delibera sulle questioni relative allo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 12**

L'Assemblea generale si riunisce ogni anno, di regola entro sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente.

La sua convocazione è attuata mediante preavviso scritto di almeno 20 giorni, con menzione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può essere convocata in sede straordinaria sulla base di una decisione del Comitato o su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati.

## **Art. 13**

L'Assemblea generale può deliberare soltanto su trattande iscritte all'ordine del giorno.

Gli associati che desiderano l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne richiesta scritta al Comitato almeno dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea generale.

In sede assembleare può essere richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di una trattanda con indiscusso carattere d'urgenza, se la proposta viene accettata dalla maggioranza degli associati presenti.



## **Art. 14**

Le delibere assembleari avvengono, usualmente, per alzata di mano.

Tuttavia, su richiesta del Comitato o di almeno un terzo degli associati presenti, è possibile procedere mediante lo scrutinio segreto.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Fanno eccezione la modifica dello statuto, per la quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati presenti, e lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati presenti, sempre che questi rappresentino almeno i due terzi (2/3) del numero complessivo degli associati.

## **Il Presidente**

### **Art. 15**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore quadriennio.

L'Assemblea approva eventuali deroghe per motivi eccezionali, allo scopo di garantire la continuità del mandato presidenziale.

Egli deve essere titolare o massimo dirigente di un'azienda associata all'AITI, della cui gestione si occupi prevalentemente.

Egli è designato tenendo in considerazione le caratteristiche personali e l'immagine dell'azienda che rappresenta.

Il Presidente presenta all'Assemblea generale una propria strategia e un programma di mandato proponendo all'Assemblea i membri del Comitato.

Il Presidente ha in particolare i seguenti compiti:

- a) presiede l'Assemblea, il Comitato e il Consiglio di Presidenza, dirigendone i lavori

- b) propone al Comitato la nomina del Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio di Presidenza
- c) nomina, scegliendo tra i membri del Consiglio di Presidenza, i coordinatori dei Gruppi di lavoro che possono essere costituiti in via permanente per tutto il mandato o creati ad hoc
- d) gestisce la comunicazione pubblica dell'AITI, in coordinamento con la Direzione
- e) rappresenta l'AITI nei rapporti con le autorità verso terzi, in coordinamento con la Direzione
- f) è legittimato a rappresentare in giudizio l'AITI o a delegare all'uopo un membro della Direzione.

### **Art. 16**

Prima della fine di ogni quadriennio, una Commissione Cerca composta da 2 membri del Comitato e dal Direttore procede a una prima selezione, valutando sia potenziali candidati identificati dalla Commissione che eventuali candidature segnalate o spontanee.

I candidati scelti dalla Commissione sono presentati al Comitato che deciderà se proporre una o più candidature all'Assemblea generale.

## **Il Consiglio di Presidenza**

### **Art. 17**

Il Consiglio di Presidenza è un organo consultivo che definisce la strategia e la politica in linea con il programma presentato dal Presidente all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Presidenza è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato durante la sua prima riunione susseguente all'Assemblea generale che ha rinnovato le cariche.

Esso è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri appartenenti al Comitato e che possono essere nominati quali coordinatori dei Gruppi di Lavoro dal Presidente a cui risponderanno.

Possano essere nominate consiglieri esclusivamente persone che ricoprono un'elevata carica direttiva in seno a un associato.

Il membro del Consiglio di Presidenza resta in carica per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile.

Dopo ogni quadriennio di nomina si provvede, di regola, a un equilibrato avvicendamento dei consiglieri. Gli eventuali uscenti durante il quadriennio di carica devono essere sostituiti entro breve termine.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Le riunioni possono essere indette per le medesime date di quelle fissate per il Comitato. In tal caso il Consiglio di Presidenza si riunisce a porte chiuse.

Per giustificato motivo, il Presidente è autorizzato a spostare riunioni programmate e a indire sedute non previste.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art. 18**

Il Consiglio di Presidenza ha tutte le competenze che questo statuto non riserva esplicitamente a un altro organo dell'AITI.

Esso in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) precede le sedute del Comitato preparando le tematiche da affrontare
- b) formula proposte relative all'attività dell'AITI
- c) esercita la vigilanza sull'attività della Direzione
- d) propone la formazione di commissioni o di gruppi di lavoro dell'AITI
- e) su proposta della Direzione delega persone, di solito appartenenti al Comitato o alla Direzione, a partecipare per conto dell'AITI a organismi di altri enti

- f) decide sulla gestione da parte dell'AITI della Direzione di altri enti vicini all'Associazione
- g) coordina le relazioni con le associazioni disposte a collaborare con l'AITI stessa
- h) stabilisce e presiede i Gruppi di lavoro in via permanente per tutto il mandato o creati ad hoc in base alle tematiche affrontate di volta in volta
- i) approva il regolamento di funzionamento dei Gruppi di lavoro proposto dalla Direzione
- j) approva il regolamento e le modalità di firma che impegnano l'AITI proposte dalla Direzione
- k) può attribuire indennità al Presidente, ai membri del Consiglio di Presidenza o del Comitato per attività svolte per l'AITI. I dettagli sono fissati nel regolamento e modalità di firma.

## **Il Comitato**

### **Art. 19**

Il Comitato è nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri da 11 a 19.

I membri del Comitato devono, di regola, ricoprire una carica direttiva in seno a un associato.

Essi sono nominati per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

In occasione del rinnovo delle cariche si ha l'obiettivo di favorire la partecipazione e l'avvicendamento degli associati, ove possibile, mediante la sostituzione di ca. un quarto dei membri del Comitato.

Per quanto possibile, tutti i settori industriali devono essere rappresentati proporzionalmente in seno al Comitato.

Ogni associato può proporre dei candidati membri al Comitato.

I membri uscenti durante il quadriennio di carica possono essere sostituiti dall'Assemblea generale per il periodo residuo del quadriennio stesso.

Presupposto essenziale per la carica di membro di Comitato è l'essere attivo nell'azienda associata ad AITI. Pertanto, l'uscita dall'azienda come la cessazione dell'azienda ad associato AITI comportano l'immediata decadenza di membro di Comitato.

## **Art. 20**

Il Comitato è l'organo esecutivo di AITI, tratta gli oggetti di rilevante interesse per l'Associazione e ogni altro affare sociale che non rientri nelle competenze specifiche dell'Assemblea generale.

In particolare il Comitato:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le delibere dell'Assemblea generale
- b) predispone le trattande da sottoporre all'Assemblea generale
- c) vigila sulla gestione del patrimonio sociale
- d) su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di Presidenza, provvedendo alla sostituzione degli eventuali dimissionari
- e) nomina il Direttore e il Vice-Direttore su proposta del Consiglio di Presidenza
- f) delibera in merito all'ammissione di nuovi associati, valutando in particolare l'importanza e la reputazione del richiedente
- g) stabilisce le quote associative e fissa se del caso e in base alle necessità la tassa di ammissione per i nuovi associati
- h) propone all'Assemblea generale i cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati
- i) stabilisce, quando lo ritiene opportuno, la costituzione di Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all'ausilio di specialisti esterni all'AITI
- j) stabilisce tra i membri di Comitato i partecipanti ai Gruppi di lavoro designati dal Consiglio di Presidenza.

## **Art. 21**

Sulla base di un calendario di sedute da esso stesso approvato, il Comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni volta che gli affari sociali lo esigano.

Per giustificato motivo, il Presidente è autorizzato a spostare riunioni programmate e a indire sedute non previste. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **La Direzione**

### **Art. 22**

L'Associazione dispone di una Direzione permanente presso la propria sede.

La Direzione si compone:

- del Direttore, nominato dal Comitato su proposta del Consiglio di Presidenza
- del Vice-Direttore, nominato dal Comitato su proposta del Consiglio di Presidenza
- di altro personale occorrente per la gestione della Direzione.

Il Direttore dirige la Direzione e ne assume il personale rimanente.

### **Art. 23**

La Direzione è la principale esecutrice delle decisioni degli organi dell'AITI. Essa svolge tutte le attività che rientrano negli scopi e nei compiti dell'AITI.

In questo ambito la Direzione gode della necessaria autonomia, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle decisioni degli organi dell'Associazione, e in particolare di coordinarsi con il Presidente ogni qualvolta si rende necessario in particolare sulle questioni di natura strategica, politica ed economica che concernono l'AITI.

## **L'Ufficio di revisione**

### **Art. 24**

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente, nominati dall'Assemblea generale per periodi quadriennali e rieleggibili.

Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea generale.

## **ESERCIZIO – RISORSE FINANZIARIE – QUOTE ASSOCIATIVE – RESPONSABILITÀ**

### **Art. 25**

L'esercizio sociale annuale comincia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 26**

Le attività dell'AITI sono finanziate con i proventi seguenti:

- le quote associative
- i compensi per i lavori di segreteria svolti per associazioni, enti o altri terzi
- i proventi delle altre attività
- gli interessi del patrimonio dell'associazione
- gli eventuali sussidi e donazioni.

### **Art. 27**

Le quote associative sono stabilite dal Comitato in base all'importanza economica dell'associato, rispettivamente delle aziende e delle associazioni affiliate.

Il Comitato può delegare questa sua competenza alla Direzione.

I cambiamenti ai parametri di calcolo dei contributi annuali degli associati vengono approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

La Direzione in forza della decisione dell'Assemblea emette le quote sociali dopo la prima seduta annuale del Comitato ed eventualmente provvede dopo l'Assemblea all'invio di un conguaglio.

#### **Art. 28**

Sono vincolanti per AITI gli atti che riportano la firma collettiva a due del Presidente e del Direttore, rispettivamente la firma di uno dei due e del Vice-Direttore.

AITI si dota di un regolamento sulle modalità di firma, il quale è approvato dal Consiglio di Presidenza su proposta dalla Direzione.

#### **Art. 29**

L'AITI risponde dei propri impegni unicamente col patrimonio sociale: resta pertanto esclusa ogni responsabilità dei singoli aderenti.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'AITI né ad indennità se non approvate a norma del presente Statuto.

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 30**

In caso di scioglimento dell'AITI, il patrimonio dell'associazione sarà affidato al Consiglio di Stato del Canton Ticino, per essere devoluto a un'associazione futura con simile scopo.

#### **Art. 31**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile svizzero sulle associazioni.



**Art. 32**

Questo statuto annulla e sostituisce tutti gli statuti antecedenti, in particolare quello del 12 maggio 1987, quello dell'11 maggio 2015, quello del 27 aprile 2018 e quello del 1. ottobre 2020.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea Generale ordinaria del 17 ottobre 2022, entra immediatamente in vigore.



# **CODICE ETICO**



L'articolo 2 lit. a) dello Statuto AITI individua fra gli scopi dell'Associazione quello di “promuovere l'organizzazione, la collaborazione tra le aziende associate, la tutela dell'industria curando i rispettivi interessi settoriali nell'ambito economico, politico, sociale e culturale”.

Il presente codice etico è stato ideato a complemento dello statuto in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema-Paese, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la pubblica amministrazione.

Esso costituisce uno strumento di autoregolamentazione mediante il quale l'AITI e le proprie imprese associate si dotano di un agile minicatalogo di raccomandazioni, calibrato con le problematiche più attuali per:

- ◆ preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- ◆ contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

Nel far parte dell'AITI gli imprenditori si impegnano a tener conto in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e pertanto si impegnano

a) come imprenditori:

- i. ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro e a garantire in particolare l'osservanza delle norme di diritto sulla concorrenza e sulla corruzione, nonché delle norme sulla privacy
- ii. a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale, salvaguardando la salute e la sicurezza sul lavoro e instaurando con loro un dialogo chiaro e leale; in particolare a proporre una retribuzione adeguata al valore del ruolo evitando di approfittare di situazioni di differenziazione contrattuale o altre specificità del

collaboratore (es. nazionalità, sesso, residenza, ecc.)

- iii. ad assumere un atteggiamento equo nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti
- iv. a mantenere rapporti ispirati a correttezza e integrità con la pubblica amministrazione
- v. a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante
- vi. a valutare ogni volta con giusta considerazione gli interessi di ogni azionista coinvolgendolo e consultandolo.

b) come associati:

- i. a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione
- ii. a rispettare le direttive dell'Associazione nelle diverse materie e contribuire a un corretto dibattito interno all'Associazione esprimendo in tale sede le proprie posizioni personali
- iii. a informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto con la stessa chiedendone il necessario e adeguato supporto
- iv. a impegnarsi a rendere note all'Associazione tutte quelle attività e/o ruoli che generino o possano generare dei conflitti di interesse tra l'associato e l'Associazione stessa
- v. a rinunciare all'adesione all'Associazione qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria o dell'Associazione

- vi. a fare uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù di associato
- vii. a trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza
- viii. a coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata e aperta alle diverse problematiche industriali del nostro Cantone.

c) come rappresentanti eletti dall'Associazione:

- i. a svolgere il loro mandato nell'interesse degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che il Comitato è tenuto a fornire
- ii. alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato
- iii. ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi
- iv. a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta dell'Associazione.

\* \* \*

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato al Consiglio di Presidenza il compito di fornire un parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori e delle aziende associate o che chiedono di aderire all'Associazione.

Procedura in caso d'infrazione al Codice Etico:

- Il Consiglio di Presidenza convocando l'associato in questione tenterà di risolvere prima di tutto la vertenza in maniera bonale mediante un colloquio amichevole richiamando l'associato al rispetto immediato delle norme.
- Qualora il Consiglio di Presidenza lo ritenesse necessario potrà richiedere all'associato una documentazione utile all'approfondimento del caso.  
Il Consiglio di Presidenza potrà altresì avvalersi del parere di esperti da lui consultati.
- Il Consiglio di Presidenza, dopo aver attentamente valutato il caso in questione, potrà emettere le seguenti sanzioni:
  - ammonizione (tramite richiamo scritto)
  - sospensione temporanea dall'Associazione
  - proposta di espulsione definitiva dall'Associazione.

Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono definitive, inappellabili e hanno carattere vincolante.

\* \* \*

Il presente Codice Etico è pubblicato sotto la responsabilità del Comitato AITI che lo ha approvato nella sua seduta del 5 febbraio 2014.